

[#if project.header=1]



C.FISC: \${project.codFiscale}  
CCIAA-NREA: \${project.cciaaRea}

```
[#list project.datiAnagrafica as  
anag]${anag}  
[/#list]
```

## PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2023

### IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE E SOGGETTI REA

Spett.le Impresa,  
con la presente la informiamo della prossima scadenza del versamento del diritto annuale 2023.

#### COME VERSARE

Il versamento del diritto annuale va eseguito in unica soluzione scegliendo, in alternativa, tra i seguenti metodi di pagamento:

- tramite la **piattaforma pago PA** collegandosi al sito nazionale [dirittoannuale.camcom.it](http://dirittoannuale.camcom.it) e utilizzando la funzione **'calcola e paga'**, si può calcolare quanto dovuto, stampare il facsimile dell'F24 oppure pagare direttamente online;
- utilizzando il **modello F24** (tramite il servizio telematico di Agenzia delle Entrate o avvalendosi dei servizi offerti da Banche e Poste o attraverso intermediari abilitati). Questa modalità consente la compensazione del versamento del diritto dovuto con eventuali crediti spettanti per altri tributi o contributi (correttamente esposti nelle relative sezioni) o con eventuali crediti da diritto annuale (solo se l'importo del credito sia stato preventivamente verificato e confermato dall'Ufficio competente della Camera di commercio). Per termini e limiti della compensazione maggiori informazioni sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it). Il modello F24 si compila come segue:

Sezione	Modalità di compilazione
<b>Contribuente</b>	indicare il <b>codice fiscale</b> dell'impresa (non la Partita Iva), i dati anagrafici e il domicilio fiscale. <b>Attenzione:</b> nel caso di indicazione di un C.F. diverso da quello riportato nella presente nota informativa il versamento non verrà abbinato automaticamente all'impresa iscritta. Qualunque variazione venga apportata al Codice Fiscale dell'impresa (anche da Anagrafe Tributaria) deve essere obbligatoriamente denunciata al Registro delle imprese.
Sezione <b>IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI</b>	<u>codice ente/codice comune:</u> <b>TA</b> (compilare le prime due caselle da sinistra e lasciare vuote le due successive). Le imprese con unità locali in province diverse dalla sede legale indicheranno distintamente la sigla della provincia e l'importo dovuto per ogni singola Camera destinataria del versamento compilando per ognuna un rigo. <u>codice tributo:</u> <b>3850</b> <u>anno di riferimento:</u> <b>2023</b> <u>importi a debito versati:</u> scrivere l'importo dovuto calcolato in base alle informazioni sotto riportate.

## QUANDO VERSARE

Il versamento del diritto annuale deve essere effettuato da tutte le imprese e dai soggetti R.E.A. già iscritti al 1 gennaio dell'anno di riferimento entro il **termine di pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi** (termine fissato dall'art. 17 comma 3 lettera a) del DPR n. 435/2001 e s.m.i.), che coincide con il termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno di imposta precedente.

Detto termine per le persone fisiche e per le società o associazioni di cui all'art. 5 del T.U. delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986 è fissato al **30 giugno** di ogni anno.

Il pagamento **può** essere effettuato, **nei trenta giorni successivi al termine ordinario di versamento**, maggiorando l'importo del diritto annuale dovuto (espresso in **unità di euro**) dello **0,40%** a titolo di **interesse corrispettivo** (con arrotondamento matematico al **centesimo di euro** in base al terzo decimale). L'importo così determinato deve essere versato tutto sul codice tributo **3850**, anche nel caso di utilizzo in compensazione di crediti sullo stesso modello F24.

Nel caso in cui il termine di versamento (sia ordinario che prorogato) cada di sabato o di giorno festivo questo viene spostato di diritto al primo giorno successivo non festivo.

## QUANTO VERSARE

Il diritto annuale è dovuto in **misura fissa** per le **imprese individuali** (con importi diversi in relazione alla sezione di iscrizione al Registro delle imprese) e per i **soggetti iscritti al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.)** e mediante l'applicazione di **diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente**, per gli altri soggetti (con la determinazione di importi aggiuntivi con riferimento alle unità locali iscritte).

Con decreto **23/02/2023** il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha autorizzato per il triennio 2023-2025 la Camera di commercio di Taranto - così come la quasi totalità delle Camere di commercio d'Italia - all'**incremento delle misure del diritto annuale del 20%** con riferimento alle misure già stabilite dall'art. 28, comma 1, del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014 (riduzione - a partire dal 2017- del 50% rispetto alle misure già stabilite con D.M. 21 aprile 2011 in vigore nel 2014). Detta autorizzazione - giusto l'art. 18, comma 10, della Legge n. 580/1993 e s.m.i.- ha come specifica destinazione il finanziamento di programmi e progetti aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione dei servizi alle imprese.

Ai fini del calcolo dell'importo del diritto da versare a ciascuna Camera di commercio occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro secondo il criterio richiamato nella nota del **Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30.03.2009** (ovvero se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto), ed ulteriormente illustrate con nota circolare MISE n. 227775 del 29/12/2014.

<b>Tipo impresa</b>	<b>Sede</b> (importo comprensivo della maggiorazione)	<b>Unità locale</b> (importo comprensivo della maggiorazione)
<b>Imprese individuali</b> iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	<b>€ 53,00</b> (arrotondamento di € 52,80)	<b>€ 11,00</b> (arrotondamento di € 10,56)
<b>Società semplici agricole</b> (sono quelle che hanno la contemporanea iscrizione nella sezione società semplici e nella sezione imprese agricole avendo dichiarato l'inizio dell'attività agricola)	<b>€ 60,00</b>	<b>€ 12,00</b>
<b>Società semplici non agricole</b> (sono quelle che hanno la sola iscrizione nella sezione società semplici)	<b>€ 120,00</b>	<b>€ 24,00</b>
<b>Società tra professionisti</b> di cui all'art. 16 D. L. gs. n.96/2001	<b>€ 120,00</b>	<b>€ 24,00</b>
<b>Unità locali e/o sedi secondarie</b> di imprese con <b>sede principale all'estero</b> (art. 9, comma 2 lettera b) DPR n. 581/1995): <b>per ciascuna di esse</b>		<b>€ 66,00</b>
<b>Soggetti</b> iscritti <b>solo</b> nel <b>R.E.A.</b> (versano <b>solo</b> per la sede in quanto è escluso il pagamento per eventuali unità locali)	<b>€ 18,00</b>	

## UNITA' LOCALI

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso **unità locali** (per **unità locale** si intende l'impianto operativo - es. laboratorio, officina, stabilimento, negozio, ecc. - o amministrativo/gestionale - es. ufficio, magazzino, deposito - ubicato in luogo diverso da quello della sede legale, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche) devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un **diritto annuale pari al 20% di quello dovuto per l'impresa** (con un tetto massimo stabilito per ogni unità locale pari ad euro 200,00 che diventano euro 120,00 euro giusta riduzione del 50% e maggiorazione del 20%).

Nessun importo aggiuntivo è invece dovuto per le unità di soggetti iscritti solo al Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative (Fondazioni, Associazioni, persone fisiche, ecc) ad eccezione delle unità locali e/o sedi secondarie di società aventi sede legale all'estero.

**IMPRESE PLURILocalizzate:** allegata alla presente nota informativa - nel caso di impresa iscritta con unità locali in provincia e/o fuori provincia – vi è una **scheda** che riepiloga il numero delle unità locali iscritte al 1 gennaio 2023 e le Camere di commercio a cui effettuare il versamento (esclusi i soggetti iscritti solo al R.E.A. che non versano alcun importo per le eventuali unità locali iscritte).

Queste le due casistiche possibili:

- imprese con sede ed unità locali site nella stessa provincia si somma all'importo dovuto per la sede (non arrotondato) l'importo di ciascuna unità locale (anch'esso espresso in centesimi) moltiplicato per il numero delle unità locali. L'importo totale dovrà essere arrotondato prima al centesimo di euro e poi all'unità di euro.  
*Formula:* importo sede non arrotondato + (importo singola unità locale x n. unità locali) = importo finale da arrotondare al centesimo di euro e infine all'unità di euro. *Esempio:* impresa individuale in sezione speciale + 2 UL € 52,80 + (€ 10,56 x 2) = 73,92 arrotondato € 74,00
- imprese con unità locali iscritte in province diverse dalla sede dovranno effettuare oltre al versamento dovuto per la sede (ed eventuali unità locali site nella stessa provincia della sede vedi punto precedente) anche quello per le unità locali fuori provincia moltiplicando l'importo non arrotondato dovuto per ogni unità locale per il numero delle unità locali iscritte nelle singole province al 1.01.2023 (i dati sono quelli riportati nella scheda informativa), che dovrà essere successivamente arrotondato al centesimo di euro ed all'unità di euro. L'importo così determinato dovrà essere indicato sul modello F24 con un rigo separato per ogni Camera di commercio destinataria del versamento (individuata con l'apposito codice ente = sigla provincia). *Formula:* (importo unità locale x n. unità in ciascuna provincia) = importo finale da arrotondare al centesimo di euro ed infine ad unità di euro. *Esempio:* impresa individuale in sezione speciale con 1 UL nella provincia di Taranto e n. 1 UL nella provincia di Bari (gli importi indicati sono già comprensivi della maggiorazione del 20% autorizzata ad entrambe le Camere) codice ente TA € 52,80+10,56 = € 63,36 arrotondato € 63,00 ; codice ente BA € 10,56 arrotondato € 11,00

**ATTENZIONE:** In caso di difformità tra la situazione reale dell'impresa e quella riportata nella scheda informativa si consiglia di verificare quanto dichiarato al Registro delle imprese e/o al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.) delle singole province così da provvedere alla presentazione di eventuali denunce di variazione e/o di cancellazione non effettuate.

Le **unità locali** che abbiano **cessato l'attività al 31/12/2022**, la cui denuncia di cessazione sia stata presentata **dopo il 30 gennaio 2023** sono comunque tenute al pagamento del diritto annuale per l'anno 2023.

Le **unità locali iscritte nel corso del 2023** – anche quelle riportate nella scheda informativa – non vanno conteggiate nel calcolo del diritto annuale dovuto alla scadenza ordinaria in quanto tenute al pagamento del diritto annuale **al momento della presentazione della domanda di iscrizione, o nei 30 giorni successivi con modello F24**. Se tale pagamento non è stato effettuato nel termine suo proprio sarà possibile procedere alla sua regolarizzazione tramite l'istituto del ravvedimento operoso entro il termine massimo di un anno dalla scadenza ordinaria.

Nel caso di versamento eseguito per unità locali di nuova iscrizione senza l'autorizzata maggiorazione del 20% (giusto D.M. 23.02.2023 in vigore dal 17.04.2023) l'importo del diritto dovrà essere integrato entro il termine di versamento del secondo acconto delle imposte previsto dall'art. 17, comma 3 lettera b) del D.P.R. n. 435/2001 (per informazioni sugli importi da integrare si invita a visitare il sito della Camera di commercio).

### **SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Nei casi di omesso o tardivo versamento del diritto annuale sarà contestata una sanzione amministrativa sull'**ammontare del diritto dovuto**, secondo le disposizioni in materia previste dal D.M. n. 54/2005, nonché dal regolamento adottato dalla Camera di commercio di Taranto con delibera consiliare n. 26 del 19/12/2005, successivamente modificato (scaricabile integralmente dal sito).

Le imprese che non provvedono al pagamento del diritto annuale, o versano in ritardo rispetto ai termini stabiliti dalle disposizioni di legge, possono sanare spontaneamente la violazione beneficiando della riduzione della misura della sanzione applicabile avvalendosi dell'istituto del **ravvedimento operoso**.

Se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza del termine di versamento (c. d. ravvedimento breve) si applica la sanzione ridotta al **3,75%** (1/8 del 30%, come previsto dall'art. 6 del D.M. n. 54/2005), mentre nel caso di versamento eseguito entro un anno dalla scadenza del termine ordinario di versamento (c. d. ravvedimento lungo), la sanzione è ridotta al **6%** (1/5 del 30% come stabilito dall'art. 6 del D.M. n. 54/2005).

Il versamento potrà essere eseguito oltre che tramite **modello F24 sezione IMU ed altri Tributi Locali** anche dalla **piattaforma PAGO PA** (dal sito di calcolo e pagamento nazionali <http://dirittoannuale.camcom.it>) versando oltre al **diritto omesso** – totalmente o parzialmente – con il codice tributo **3850**, anche gli **interessi** moratori calcolati al tasso legale di interesse con maturazione giornaliera (codice tributo **3851**) e la **sanzione ridotta** (codice tributo **3852**) indicando nel campo codice Ente la sigla della provincia **"TA"** e nel campo anno di riferimento per tutti e tre i codici l'anno della violazione che si intende sanare e ricordando sempre il termine ultimo (un anno dalla scadenza ordinaria del pagamento).

**Si ricorda che il mancato o incompleto pagamento del diritto annuale blocca il rilascio della certificazione da parte dell'ufficio del Registro delle imprese a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo all'omesso pagamento (totale o parziale) giusto l'articolo 24 comma 35 della legge n. 449/1997.**

## **SOGGETTI OBBLIGATI ED ESONERATI**

Le imprese che trasferiscono nel corso dell'anno la sede legale in altra provincia, versano il diritto annuale **solo** a favore della Camera di commercio **ove la sede è iscritta al 1 gennaio 2023**.

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 359/2001 sono esonerate dal pagamento del diritto annuale 2023:

- le imprese che al 31/12/2022 risultino in **fallimento** (con l'entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d'impresa tale procedura è stata sostituita dalla **Liquidazione giudiziale**) o in **liquidazione coatta amministrativa** (salvo il caso in cui sia stato autorizzato e fino a quando non sia cessato l'esercizio provvisorio dell'attività);
- le **imprese individuali** che abbiano cessato l'attività entro il 31 dicembre 2022 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2023. Nel caso di decesso del titolare il diritto annuale è dovuto dagli eredi sino all'anno del decesso, salvo i casi previsti di continuazione dell'impresa;
- le **società e gli altri soggetti collettivi** che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31/12/2022 (oppure siano state sciolte senza messa in liquidazione entro la stessa data, ove ciò sia consentito dalle disposizioni di legge) ed abbiano presentato domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2023. Detto esonero si applica anche nel caso di cancellazione d'ufficio ai sensi del DPR n. 247/2004.

Si ricorda che questa informativa viene inviata esclusivamente all'indirizzo di **Posta Elettronica Certificata** (P.E.C.) che è stato comunicato al Registro delle imprese, in quanto tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare al Registro delle imprese il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata che ne costituisce il **Domicilio Digitale**, così come eventuali variazioni dello stesso (per ulteriori informazioni consultare la sezione "Pratica semplice" del sito [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it)). Si raccomanda, pertanto, di controllare che la propria casella sia sempre attiva, verificandone periodicamente il contenuto.

Sul sito istituzionale della Camera di commercio [www.camcomtaranto.com](http://www.camcomtaranto.com) nella sezione **Diritto annuale** sono disponibili tutte le informazioni di carattere generale oltre ai fogli di calcolo per il calcolo del diritto annuale 2023 ed il calcolo del ravvedimento operoso 2022.

E' disponibile altresì l'accesso al **sito nazionale di calcolo e pagamento** del diritto annuale **con PAGO PA** ed ad un'**Area Personale** ove sarà possibile accedere direttamente e verificare la propria situazione con riferimento al diritto annuale.

Nel caso occorran specifiche informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio diritto annuale tramite telefono ai numeri: 099 7783150 - 7783129 in sede o tramite e-mail alla casella: [dirittoannuale@ta.camcom.it](mailto:dirittoannuale@ta.camcom.it).

---

## **ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI INGANNEVOLI**

Sono stati segnalati alcuni casi di richieste di pagamento di somme relative alla pubblicazione di annuari, l'iscrizione in repertori, elenchi e registri, l'abbonamento a riviste specializzate, nonché l'offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali.

Si tratta di iniziative promosse da organismi privati che nulla hanno in comune con l'Ente pubblico Camera di Commercio I.A.A. **e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento** degli importi richiesti. Si invita, pertanto, a diffidare di queste iniziative, e nel dubbio non esitate a **contattare la Camera di Commercio per verificarne l'autenticità**.

Su questo argomento l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha realizzato un **Vademecum** contro le indebite richieste di pagamento alle aziende. Si tratta di uno strumento divulgativo a favore delle imprese, affinché siano adeguatamente informate e dunque in grado di proteggersi da ricorrenti raggiri commerciali posti in essere ai loro danni. Cosa deve insospettire, a cosa fare attenzione, a questo è dedicato il Vademecum "IO NON CI CASCO! - BOLLETTINI E MODULI INGANNEVOLI" predisposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Per saperne di più vai al sito AGCM [www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide](http://www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide).

---